

STUDIO LEGALE
MIGLIO - SIMONETTI

Sindaco di Roma Capitale
Dip.to Risorse Economiche - U.O. Contravvenzioni

Verbale di violazione amministrativa n. 81180045791
elevato dal Corpo di Polizia locale di Roma Capitale
U.O. I Gruppo Centro Ex Trevi

*Voglio ricercare se nell'ordine civile
possano esservi regole d'amministrazione
legittime e sicure, prendendo gli uomini per come sono
e le leggi per come possono essere.
In questa ricerca mi sforzerò sempre
di combinare ciò che il diritto permette
con ciò che l'interesse prescrive,
affinché la giustizia e l'utilità non si trovino separate.*
JEAN-JACQUES ROUSSEAU

Scritto difensivo con espressa richiesta di audizione personale dell'istante

Il sottoscritto Lorenzo Simonetti, nato a Velletri (RM) il 25.05.1982, c.f. SMNLNZ82E25L719N, residente a Roma in Via Po n. 24, professione avvocato, presenta scritti difensivi a seguito della contestazione di violazione amministrativa elevata dal Corpo di Polizia locale di Roma Capitale - U.O. I Gruppo Centro Ex Trevi - con verbale n. 81180045791 per i seguenti motivi.

PREMESSO CHE

- in data 8 agosto 2019 lo scrivente, alla luce del "Nuovo Regolamento di Polizia Urbana", ritenendo irragionevole il divieto di sedersi sulle scalinate di Trinità dei Monti, si è scientemente seduto sulle predette scalinate;

STUDIO LEGALE
MIGLIO - SIMONETTI

- a seguito di invito ad alzarsi formulato dall'agente operante, ha spiegato allo stesso le proprie ragioni di dissenso e, dopo circa 30 secondi, lo ha spontaneamente seguito al fine di ricevere la contestazione;

- con il verbale indiato in epigrafe, veniva contestata *“la violazione amministrativa di cui all'art. 4 comma 1 lett. A) Nuovo Reg. Polizia Urbana Delib. Ass. Capitolina n. 43 del 6 giugno 2019 perché in data luogo ed ora suindicati il trasgressore si sedeva sulla scalinata del monumento denominato scalinata di trinità dei monti e più precisamente nella prima rampa lato sinistro, rifiutandosi di alzarsi dopo una richiesta dei sottoscritti dopo aver intimato di cessare tale comportamento vietato dal suddetto regolamento di polizia urbana”*;

- nell'occasione, lo scrivente dichiarava *“che non bivaccava ne stava consumando bevande ne ritiene di aver in alcun modo concorso a imbrattare ovvero gettare a terra alcun oggetto nonostante per terra ci siano delle cartacce e mozziconi di sigarette. Non è mia volontà offendere in alcun modo il decoro delle scalinate di Trinità dei Monti”*;

-con provvedimento a parte, altresì, veniva comminato allo scrivente l'ordine di allontanamento da Piazza di Spagna per 48 ore ai sensi dell'art. 9 comma 1 e comma 3 del DL 20.02.2017 n. 14 (c.d. Daspo Urbano).

CONSIDERATO CHE

Saranno rappresentate brevissime ragioni logico giuridiche a sostegno della richiesta caducatoria della contestazione impugnata, al fine di poter rendere edotto il Sindaco di Roma del difetto di volontà dello scrivente di offendere in alcun modo, sedendosi, il decoro monumentale delle scalinate di Trinità dei Monti rilevando, altresì, l'intrinseca e manifesta irragionevolezza del Regolamento di Polizia Urbana nella parte in cui - nel caso concreto - equipara condotte tra loro eterogenee (*“bivaccare, arrampicarsi, sdraiarsi o sedersi sui monumenti”*) le quali, invece, esprimono intrinsecamente *atteggiamenti e modi di porsi* in evidente distinguo tra loro.

STUDIO LEGALE
MIGLIO - SIMONETTI

IN DIRITTO

1. SULLA RATIO ARCHITETTONICA DELLE SCALINATE DI TRINITÀ DEI MONTI

I banconi in travertino che dividono in tre file la prima rampa della scalinata, furono concepiti nel 1723 dall'architetto Francesco DE SANCTIS come "seditoi" per comodo del pubblico.

Il vero significato della scala realizzata da Francesco DE SANCTIS è da ricercarsi nella volontà dell'architetto di costruire un organismo destinato non solo al passaggio, ma anche alla circolazione e alla sosta delle persone, pensando movimenti e spostamenti all'interno di una cornice prestigiosa che consenta tali attività.

2. SULL'IRRAGIONEVOLEZZA DI VIETARE LA CONDOTTA DI SEDERSI SULLE SCALINATE DI TRINITÀ DEI MONTI

2.1 Ai sensi del Titolo II (convivenza civile e sociale), Capo I (norme di comportamento), art. 4 (comportamenti vietati nei luoghi pubblici) del Regolamento di Polizia Urbana di Roma Capitale è fatto divieto di "*bivaccare, arrampicarsi, sdraiarsi o sedersi su monumenti*".

All'interprete dotato di minimo senso d'attenzione, giunge ictu oculi l'eterogeneità intrinseca delle mentovate condotte vietate le quali, tutte ed in via indistinguibile espresse a mo' di atteggiamento aggressivo e sfrontato, sarebbero caratterizzate dal fattore comune di arrecare offesa tout court al decoro monumentale.

Beninteso: non si vuol, in questa sede, mettere in discussione che la condotta di sedersi su *un monumento* non sia - effettivamente - potenzialmente offensiva del decoro che ammanta un pezzo di storia en plein air: sedersi sulle mura del Colosseo costituisce, sic et simpliciter, un'offesa alla sua sacralità.

È opportuno, invece, chiarire come le scalinate di Trinità dei Monti, dichiarate monumento, siano state concepite e fruite - e continuano ad esserlo - come zona di sosta e di transito pedonale fin dall'anno 1723.

STUDIO LEGALE
MIGLIO - SIMONETTI

Nel panorama mondiale dei complessi monumentali, lo scrivente ritiene come le scalinate di Piazza di Spagna costituiscano un unicum in tema di libero utilizzo del bene monumento: come sopra solamente accennato, esse sono state concepite quale punto di passaggio, di riposo e di aggregazione di viaggiatori, semplici turisti ovvero come, financo, set cinematografici di note pellicole italiane e non.

È indubbio, allora, come l'avventore dotato di vivacità mentale, percepisse in tal luogo quell'aura magica che colora di sapore sempiterno il luogo di Piazza di Spagna in uno alle sue scalinate, imprescindibile completamento di quell'agorà.

La benevolenza sinestetica che s'avvertiva accedendo alla piazza e sedendosi di liberamente delle scale non può celare la sua vera origine sacrale, ossia il Genius Loci.

2.2 Come noto, per i romani, il Genius Loci consisteva in uno spirito che caratterizzava un luogo eletto (naturale ovvero urbano) e che lo abitava al punto da essere venerato dai consociati.

Dunque, gli abitanti con le loro storie e le loro azioni creavano una sorta di aura magica che si fondeva con il paesaggio, gli odori e l'intrinseca natura del luogo. Di conseguenza, lo spirito restituiva atteggiamenti e personalità simili a chi lo frequentava e celebrava.

Il retore latino Servio proclamava "Nullus locus sine genio", ovvero nessun luogo esiste senza il nume tutelare che vive nella sacralità e che restituisce all'osservatore risonanza sottile ed eterica.

In via terminativa, calandoci nell'attualità anche degli usi linguistici, il termine "Genius Loci" è divenuto un'espressione adottata in architettura per individuare un approccio metaforico e fenomenologico allo studio dello spazio ambientale, interazione di luogo ed identità.

Con esso, quindi, si intende individuare l'insieme delle caratteristiche socio-culturali, architettoniche, di linguaggio e di abitudini che caratterizzano un determinato luogo. È divenuto, rebus sic stantibus, un termine *trasversale* che riguarda le caratteristiche proprie di un ambiente connesse con l'uomo e le

STUDIO LEGALE
MIGLIO - SIMONETTI

abitudini con cui vive questo ambiente: si indica, in altri termini, esso rappresenta il *carattere* di un luogo.

L'emblema del carattere di piazza di Spagna, oltre alla fontana della Barcaccia che ivi insiste, sono le scalinate di Trinità dei Monti: il Genius Loci che vi ha sempre albergato ha restituito all'avventore quel senso di spensieratezza architettonica che lo ha promosso da semplice turista/viaggiatore a *detentore qualificato*, potendosi anche sedere, di uno dei luoghi più famosi al mondo.

2.3 Come spesso accade, però, l'essere umano, per dirla alla Giacomo LEOPARDI, tende ad aggredire la *natura delle cose* e ad abusare (ab-uso: lontano dall'uso) delle primizie rilasciate dalla natura e, come in *subiecta materia*, anche dal Genius Loci.

È noto, infatti, come l'exasperazione della pubblica amministrazione capitolina sia gemmata a cagione di comportamenti incivili degli avventori i quali, tracotanti di sciatteria e maleducazione, si lasciavano andare a lautissimi ed ebbri incantesimi mentre sostavano sulle scalinate di Trinità dei Monti: ecco, di fatto, l'essenza del bivaccare.

La semplice seduta si trasformava, a mo' di ossimoro, in una mensa da spiaggia quattro stagioni: inaccettabile, ça va sans dire.

E benché, abbastanza recentemente, s'era già fatto divieto di *bivaccare* sulle scalinate, più di qualche avventore si lasciava andare in improvvidi momenti di relax sì da sdraiarsi e non curante, quindi, sia dello spazio di transito che del decoro monumentale ove giacevano.

Sono lontani, oramai, i tempi e gli atteggiamenti delicati di Audrey Hepburn nel film *Vacanze Romane* quando l'attrice, con fare grazioso e delicato, mangia un gelato all'italiana seduta sulle scale così come, seduti, erano altri accoliti della pellicola cinematografica (che ricalca, ben vero, il normale uso delle scalinate).

Così, oggi come oggi, la vendetta capitolina ha ben inciso, da una parte, il mal costume del volgare viaggiatore che bivacca a mo' di simposio e si sdraia a mo' di Paolina Borghese; dall'altra però, la soglia di preoccupazione è stata anticipata sì tanto da aver equiparato due condotte ditirambiche (*bivaccare* e

STUDIO LEGALE
MIGLIO - SIMONETTI

sdraiarsi) ad un'altra, il *sedersi*, dal sapore squisitamente apollineo: proprio da tale equiparazione, infatti, gemma l'*irragionevolezza* della censurata normativa.

2.4 Vietare ad un avventore di sedersi sulle scalinate di Trinità dei Monti, per la verità, appare ingiustificato in quanto si vuol inibire una condotta (la sosta sulle scalinate) ritenendo che essa possa offendere il decoro monumentale tanto quanto mangiare-bere-fumare-sdraiarsi: tale equiparazione palesa un erroneo governo delle regole di gestione della res publica monumentale.

**3. SULLA MANCANZA DI OFFESA AL DECORO MONUMENTALE DELLE SCALINATE
DI TRINITÀ DEI MONTI**

3.1 Il motivo per il quale l'amministrazione capitolina ha disposto il divieto di sedersi sulle scalinate di Trinità dei Monti risiede nel fatto che esse siano un monumento e, come tale, debbano essere tutelate e preservate perfino dall'estremo gesto di ivi sedersi.

Il precipitato logico più rilevante di una simile tattica di preservazione monumentale è che non è fatto divieto, però, di transitare camminando sulle predette scale.

Ecco, dunque, la ratio del problema: è ovvio, perché ragionevole ai fini di tutela del bene artistico, vietare di sedersi su un monumento.

Ma se, invece, su tale monumento è lecito camminarci sopra, calpestarlo, finanche saltarci ovvero rimanere sopra di esso in piedi - immobili - per ore: allora vietarne la seduta significa eligere una condotta che, ex se, è identica negli effetti a quelle appena evocate.

E non mi si venga a dire, per amor del vero, che lo scopo del regolamento di polizia municipale, è quella di tutelare l'ordine pubblico in quanto sedendosi si intralcerrebbe il passaggio. A ciò, agevolmente, vi rispondo:

1) per centinaia di anni tutti i turisti si sono seduti sulle scalinate e non si annovera alcun incidente catastrofico al riguardo;

2) basterebbe creare un cordone per permettere il passaggio (volendo nella parte centrale in linea retta per scendere e salire): oltre il corridoio, costituito

STUDIO LEGALE
MIGLIO - SIMONETTI

appositamente per il transito dei pedoni, l'avventore che sta seduto non potrebbe spingersi.

3.2 Abbozzata alla buona, quindi, una soluzione di fruizione del monumento, incombe un breve accenno al *perché* sarebbe indecoroso sedersi sulle scalinate di Trinità dei Monti.

Secondo la censurata normativa, per decoro urbano si intende *“la qualificazione estetica e funzionale dell’habitat cittadino quale bene primario della comunità locale che, assicurata ad adeguati livelli qualitativi, garantisce la piena fruibilità dello stesso da parte dei cittadini”*.

Sposando pienamente il mentovato taglio definitorio, il cuore di esso risiede nell’adozione iniziative legali volte ad assicurare *“adeguati livelli qualitativi”* alla qualificazione estetica e funzionale del bene comune.

Ciò detto, non v’è alcun ragionevole motivo per ritenere che il sedersi su *quelle* scalinate, da sempre praticate anche in tal guisa, possa offendere la loro *“qualificazione estetica e funzionale”* ovvero il loro decoro (dal latino DEC-ORUM *che conviene, che ben si addice*. Forma aggettivale di DEC-OR o DE-CUS *convenienza, ornamento, dignità*).

Decoro e dignità: un binomio inscindibile rivendicato anche dalla comune radice etimologica -DAC/DEC che sta per *onorare, rendere omaggio, stimare, prestare un culto*.

Ritiene lo scrivente, quindi, come sia indecoroso - pragmaticamente intendendoci - ritenere che sedersi sulle scalinate non sia dignitoso, id est offensivo per il decoro del monumento scalinate Trinità dei Monti.

Sedersi su quelle scalinate, invece, costituisce semplicemente un privilegio per l’avventore; intendendosi per privilegio, in via generale, un esonero dall’osservanza di una regola stabilita dal diritto comune.

Ecco, dunque, come la *ragionevolezza* distilla il senso del presente discorso: il sottoscritto, inciso dalla violazione amministrativa, in uno al Daspo Urbano di allontanamento per 48 ore da piazza di Spagna, non ritiene accettabile il costrutto normativo per cui v’è fatto divieto di sedersi quando è ivi possibile continuare, *ex plurimis*, a camminare-correre-sostare in piedi.

STUDIO LEGALE
MIGLIO - SIMONETTI

3.3 Libertà: dal latino LIBÈRE che significa *far piacere* onde LIBENS che significa *volenteroso*, perché solo chi è libero fa ciò che gli piace.

In definitiva, l'uomo libero è quegli che agisce non per paura di pene né speranza di ricompense, fossero pure le une e le altre ultraterrene, ma perché la sua ragione gli dice di dover agire in tal modo. Quella regola di agire, quindi, è quella che deve valere come regola universale: ogni uomo, in quelle circostanze, dovrebbe comportarsi in quel determinato modo.

Di fatto, lo si sa, si tratta sempre di libertà garantite contro lo Stato: i diritti di libertà, ritiene lo scrivente, sono tendenzialmente il riflesso di princîpi di un più alto ordinamento, ossia il diritto naturale.

In tal ultimo blindato rifugio di tutela giuridica universale, è dirimente carpire - per quel che in tal sede è possibile - cosa si intenda per *moralità*, nella specie *moralità pubblica*: essa, nel caso oggi all'attenzione, colora di contenuto il concetto di decoro urbano e dignità delle condotte ad esso correlate.

Quanto detto, infatti, risiede nel significato più intimo di *monumento* (dal lat. monumentum ossia *ricordo* der. di monere *ricordare*).

Si ritiene, ben vero, che un monumento sia espressivo e significativo di un senso di moralità pubblica architettonica: in disparte talune opere d'arte contemporanea le quali, si badi, non potranno mai assurgere a monumento (si pensi, per esempio, alla scultura "Il Dito - L.O.V.E." di Maurizio CATTELAN posta al centro di piazza degli Affari a Milano), il monumento - nel senso tradizionale del termine - rispecchia e celebra un pensiero ovvero un concetto i quali, più o meno manifestamente, assumono la funzione di ricordarci un valore morale tipico di un determinato paese in uno specifico contesto storico.

La moralità pubblica, per tornare al nostro argomento, esprime il complesso di princîpi etici che regolano la condotta nella società e sono considerati propri di una determinata compagine sociale in un certo periodo storico: rappresenta, più nel profondo, la coscienza etica di un popolo in un determinato momento storico e precisamente il modo di sentire e di distinguere il bene ed il male.

Ad essa è strettamente associato il concetto di buon costume, ovvero l'insieme delle abitudini di vita conformi a suddetti princîpi.

STUDIO LEGALE
MIGLIO - SIMONETTI

Va tuttavia precisato che poiché, di solito, la condotta umana rientra contemporaneamente nella diretta disciplina sia del diritto sia della morale, il rilievo specifico della moralità pubblica e del buon costume si evidenzia nei casi in cui il diritto attribuisce rilievo a certi fatti quali risultano secondo i princîpi della morale corrente, mediante una sorta di rinvio.

Si noti: la Costituzione, mentre assicura, con l'art. 21, la tutela del buon costume, vietando tutte le manifestazioni dirette alla perversione dei costumi sessuali, non opera in maniera corrispondente nei confronti della moralità pubblica, giacché la proclamata libertà di manifestazione del pensiero consente la naturale evoluzione dei princîpi morali.

In via di conclusione, l'operazione interpretativa resa dal Comune di Roma che ha inciso lo scrivente è la seguente: si ritiene sia indecoroso il solo sedersi sulle scalinate di Trinità dei Monti, perché non dignitoso in quanto contrario ad una forma di moralità pubblica afferente al rispetto di un monumento nazionale.

Non si ritiene contrario a decoro, invece, permettere di ivi transitarvi nelle sue più variegate forme.

E non è contrario alla morale pubblica, corre l'obbligo sottolinearlo, che ai sensi dell'art. 8 comma 2 del medesimo Regolamento di polizia urbana di Roma *"La tradizione di lanciare monete in talune fontane del centro storico non rientra nel presente divieto. Le monete, una volta lanciate appartengono esclusivamente all'Amministrazione Capitolina che ne stabilisce la destinazione. È vietata la raccolta delle monete da parte di soggetti non autorizzati ai sensi del vigente codice penale"*.

È di tutta evidenza come la Signoria Vostra abbia deciso cosa sia conforme a decoro urbano e cosa non lo sia: tale facoltà che vi è stata attribuita è *sacra* perché è il contratto sociale, per dirla alla Jean-Jacques ROUSSEAU, che lo permette e che, a modesto parere di chi scrive, garantisce - in astratto - felice tutela a chi vive virtuosamente.


Ma se, invece, il concetto di decoro urbano, icastico di valori che promanano dalle e nelle più intime sfere del singolo e della collettività, viene strumentalizzato ovvero mal interpretato sì da generare sanzioni amministrative ed irragionevoli provvedimenti di pubblica sicurezza: ecco, questo scritto difensivo rappresenta

STUDIO LEGALE
MIGLIO - SIMONETTI

solo l'inizio di una protesta civile che porterà luce sulla Verità del buon governo sulla base delle note coordinate giuridico-morali contenute nel "Defensor pacis" di Marsilio da Padova: Cicerone, per non scomodare il suo spirito, non sarà neanche necessario rievocarlo.

Tutto quanto sopra argomentato e dedotto, si chiede che la Signoria Vostra, ai sensi dell'art. 18 comma 2 della Legge 689/81, emetta ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto, previa espressa richiesta che lo scrivente sia audito personalmente.

Roma, 7 settembre 2019


Avv. Lorenzo SIMONETTI

STUDIO LEGALE
MIGLIO - SIMONETTI

